

FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Procedimento Rg. 2/2021

La Corte Sportiva di Appello composta dal Presidente Avv. Armando Montarsolo, Componente estensore Avv. Claudia Salvador e Componente Avv. Alessandro Oliverio riunitasi all'udienza del 25/11/2021, in relazione al reclamo avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo RG GS 2/2021 sia da parte della Sig.ra Parise Patrizia sia della ASD Kodokan Sport in persona del sig. Mangiarano Marco, con il patrocinio dell'Avv. Bianca Zupi, nonché con reclamo avanzato anche dalla Procura Federale attraverso il Procuratore Avv. Cristina Varano, ha emesso la seguente decisione come da dispositivo di cui è stata data contestuale lettura in udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente reclamo è stato proposto dalla sig. Parise Patrizia e dalla ASD Kodokan Sport, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Bianca Zupi, avverso la decisione del Giudice sportivo assunta nel procedimento n. 2/2021 con la quale veniva irrogata alla sig.ra Parise la sanzione dell'ammonizione e alla società un ammenda pari ad € 100,00, per avere le reclamanti violato il disposto dell'art 10 Statuto FIPE attraverso la condotta posta in essere dalla sig. Parise, durante la gara "QUALIFICAZIONI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI PESISTICA M/F" tenutasi in data 2 /3 ottobre 2021 in Rossano (CS), quando avvicinandosi al tavolo della giuria per comunicazioni in ordine alla terza alzata di una atleta, la reclamante avrebbe pronunciato una frase ingiuriosa nei confronti della sig.ra Capizzano, Tecnico della Asd Fenix Club, dal seguente tenore "*Cosa vuoi???*
Chi ti caca???"

La sig.ra Capizzano, dunque, ha attivato il procedimento attraverso l'invio di una email in data 3 ottobre 2021, denominata "Denuncia contro Patrizia Parise" notiziando la Segreteria Fipe dell'accaduto. A seguito di tale segnalazione, il Giudice Sportivo, qualificata la comunicazione pervenuta quale istanza tempestivamente proposta, ha iscritto il procedimento nel registro generale, istruendo il medesimo con la richiesta del verbale di gara. Verificato, che nel medesimo nulla emergeva in ordine all'episodio denunciato, assumeva dichiarazioni testimoniali dagli ufficiali di gara presenti al momento dei fatti, sigg. LUCCHETTA, LAGANA' FOCINITI BRUNO E PASCALE dalle

cui dichiarazioni, comunque, nulla emergeva circa i fatti come denunciati ed utili, poi, ai fini della decisione. In tal senso, infatti, nessuno dei testimoni ascoltati aveva udito alcunchè in riferimento alla dichiarazione oggetto di esposto.

Ulteriore dichiarazione testimoniale veniva resa anche dal sig. Montimurro Massimo, atleta della società ASD Fenix, ed indicato dalla sig. Capizzano quale testimone di quanto avvenuto, con separata email del 5/10/2021.

Anche la sig. Parise faceva pervenire in data 14/10/2021 al Giudice Sportivo la sua memoria, negando ogni addebito e precisando, all'inverso, che una condotta provocatoria ai suoi danni era stata posta in essere proprio dalla denunciante. Con la medesima memoria veniva chiarito che il Legale rappresentante della ASD Kodokan Sport, Sig. Mangiarano Marco, non era presente ai fatti perchè impegnato in altra manifestazione.

Il Giudice Sportivo, quindi, assumeva la decisione di irrogazione delle sanzioni a carico della Sig. Parise e della società ritenendo che i fatti oggetto dell'istanza della Capizzano siano stati provati ed attendibili, avendo trovato pieno riscontro nella dichiarazione dell'atleta Montimurro e che del pari non può essere ritenuto credibile lo scritto difensivo della sig. Parise, soprattutto in merito alla condotta provocatoria della Capizzano, in quanto sguarnito di alcun riscontro. In ragione della responsabilità disciplinare della tesserata sig.ra Parise, discendeva anche la responsabilità anche la ASD Kodokan Sport, in quanto il legale rappresentante non è stato in grado, con la sua dichiarazione, di dimostrare che la società avesse adottato tutte le cautele a prevenire i comportamenti illeciti dei propri associati.

Contro la decisione di cui sopra, le parti presentavano il reclamo oggetto del presente giudizio. Oltretutto, nel medesimo procedimento è stato proposto anche reclamo di appello da parte della Procura Federale al fine di richiedere una riforma in pejus della sentenza in quanto, pur condividendo l'impianto motivazionale del provvedimento assunto dal giudice Sportivo, solleva la completa omissione del ragionamento logico giuridico sotteso alla scelta di sanzioni blande, invocando quindi che esse siano aggravate e supportando tale richiesta con la valutazione circa il fatto che il Giudice sportivo avrebbe dovuto compiere una analisi dei precedenti federali, che per casi anche di minore gravità ha applicato sanzioni più gravi.

All'esito dell'udienza, la Corte Sportiva di Appello riunitasi dunque in camera di consiglio così decideva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo con il quale viene chiesta l'assoluzione della sig. Parise e della ASD Kodokan Sport si fonda essenzialmente sulla presunta incongruenza che emergerebbe tra l'istanza della denunciante con quanto, invece, relazionato dagli ufficiali di gara, ai quali il Giudice Sportivo ha chiesto le dichiarazioni ed in particolare emergerebbe una assoluta incongruenza nell'esposizione dei fatti per come sono stati riferiti dalla Capizzano rispetto alle dichiarazioni rese dal Coordinatore Walter Lucchetta, e quanto trascritto nel verbale di gara.

Seppur condividiamo l'assunto esposto dal Giudice Sportivo per cui tutti i soggetti facenti parte dell'Ordinamento Federale devono obbligatoriamente rispettare i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, soprattutto tra loro, emerge chiaramente dagli atti del procedimento come non vi sia assolutamente la prova dell'effettivo accadimento dell'episodio come denunciato dalla sig.ra Capizzano.

Tutta la sentenza appellata si fonda esclusivamente sull'indicazione dei principi cardine dell'Ordinamento Sportivo ovvero, come detto dal Giudice Sportivo, prima di ordine morale e poi giuridico. Ma allo stesso tempo nulla dice sul grado delle fonti di prova acquisite in quanto, proprio come evidenziato dal Giudicante di primo grado, l'assunzione di informazioni scritte ordinate dal medesimo, attraverso le testimonianze degli Ufficiali di Gara, ha determinato che nessuno di quest'ultimi ha percepito la frase denunciata. L'unico soggetto che ha riscontrato questa affermazione è stato il testimone indicato da parte della denunciante, sig. Montimurro, il quale ha confermato tutto quanto indicato nell'esposto. Oltretutto, tale dichiarazione appare incongruente con quanto relazionato dal Coordinatore di Gara Walter Lucchetta, il quale esclude che altre persone, all'infuori dei 5 Ufficiali di Gara, potessero essere presenti al tavolo della giuria al momento dell'occorso per come è stato denunciato dalla Sig. Capizzano.

In questo senso, però, appare evidente che la dichiarazione testimoniale appena richiamata ha valore di prova inferiore rispetto a quella degli Ufficiali di Gara in quanto, i verbali dei medesimi, costituiscono, non solo secondo dottrina ma anche secondo giurisprudenza, fonti di "prova privilegiata". Come più volte affermato dal Collegio di Garanzia presso il CONI le dichiarazioni dei Giudici di Gara, così come degli arbitri, in relazione a fatti accaduti all'interno della stessa costituiscono prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale;

Il giudizio di colpevolezza, come ben sappiamo, nell'ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio *"al di là di ogni ragionevole dubbio"*, ma deve essere comunque assistito da indizi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, che conducano ad un univoco contesto dimostrativo. Circostanze queste che nel caso specifico assolutamente non emergono ed ancor di più se tutti gli Ufficiali di Gara presenti nel momento dell'accadimento del fatto, nulla riportano ne sui referti a loro firma ne sulle successive dichiarazioni richieste a supporto da parte del Giudice Sportivo.

Questa efficacia probatoria sulle fonti di prova di cui sopra si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi ma a tutti gli eventi che siano collegati alla stessa, proprio come nella circostanza oggetto di giudizio, ed è pertanto, proprio in ragione di tale efficacia che anche simili violazioni e condotte vanno immediatamente portate alla conoscenza degli Ufficiali di Gara chiedendone di darne atto nel referto.

Ed allora, in questi casi la valutazione superiore alla semplice probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, deve comunque essere sostenuta da fattori, anche indiziari, che non lascino spazio alcuno di penetrazione del dubbio in merito a quanto ricostruito. Il giudizio, cioè, deve essere connotato da requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriori circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo. In sostanza, nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un *"confortevole convincimento"*.¹

Nel contesto in esame, non emergeva nessuno dei requisiti richiesti primo perché non vi era alcun referto a firma degli Ufficiali di Gara nel quale si riportava il fatto oggetto di giudizio e secondo perché l'insieme delle testimonianze tende ad essere a favore della Parise e dell'esclusione della sua responsabilità.

In tal senso, prevale ovviamente il valore probatorio attribuito alle dichiarazioni offerte degli Ufficiali di gara rispetto anche a quanto riferito dal sig. Montimurro, in ragione anche della circostanza per cui quest'ultimo è stato inserito nel procedimento solo *"de relato"* in quanto chiamato a testimoniare direttamente dalla denunciante.

Di conseguenza, avendo fonte di prova privilegiata la dichiarazione degli Ufficiali di Gara che nulla hanno rilevato circa l'episodio denunciato e che, qualora fosse avvenuto, avrebbe comportato, come minimo, una segnalazione sul referto di gara, non vi è la certezza provata che lo stesso sia

¹ La giurisprudenza del Collegio di Garanzia del CONI è consolidata sul punto. *Ex multis*, decisioni nn. 6/2016 e 34/2016, e, più di recente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 23/2021

avvenuto e, come tale, non risulta dimostrata la commissione dell'illecito da parte della sig.ra Parise e, di conseguenza, anche dalla società ASD Kodokan Sport e del suo legale rappresentante.

PQM

La Corte accoglie il reclamo proposto dalla sig.ra Parise Patrizia e dalla ASD Kodokan Sport e, per l'effetto, annulla le sanzioni applicate e la restituzione della tassa federale di accesso alla giustizia.

Rigetta il reclamo proposto dalla Procura Federale.

Manda alla Cancelleria per comunicare nei modi di rito copia della presente sentenza.

Roma, 01/12/2021.

Avv. Claudia Salvador – relatore ed
estensore

Avv. Armando Montarsolo - Presidente



Avv. Alessandro Oliverio - componente